

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. *AC 621* /58.2018.11 del *12.06.2018*/ Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: *Richiesta parere inserimento Avv. Fichera Giacomo Giuseppe nell'albo dei Presidenti delle commissioni di gara, art. 9, l.r. 12/2011 come modificato dalla l.r. 1/2017 art. 1, comma 3.*

Assessorato delle Infrastrutture e della
Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio 6 – Sezione centrale dell'UREGA
Via F. Munter, 21
90145 Palermo

(Rif. Prot. n. 114459 del 22.05.2018)

1. Con la nota in riferimento viene chiesto l'avviso dello scrivente in ordine alla possibilità di procedere all'iscrizione all'Albo dei Presidenti delle commissioni di gara, di cui all'art. 9, della l.r. 12/2011, di un soggetto nei cui confronti è stato emesso un decreto penale di condanna temporaneamente sospeso.

Si riferisce al riguardo che l'Avv. Fichera Giacomo Giuseppe, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà allegata alla domanda di iscrizione al predetto albo, ha dichiarato di essere destinatario di un provvedimento penale di condanna per il reato di cui agli articoli 81 cpv, 624 e 625 n. 2 c.p., che risulta temporaneamente sospeso a seguito di relativa opposizione.

Si chiede, pertanto, parere circa l'opportunità di inserire immediatamente il soggetto

Handwritten signatures in black ink, including a large signature at the top and several smaller ones below it.

richiedente nell'Albo dei Presidenti delle commissioni di gara considerato che *“i criteri di legalità e trasparenza caratterizzano l'operato del Presidente delle Commissioni di gara, la cui integrità etica e morale deve essere ineccepibile”*, ovvero *“attendere l'eventuale esito favorevole del procedimento penale in corso”*.

2. In ordine alla consultazione richiesta, si osserva quanto segue.

L'art. 9 della L.r. 12.7.2011, n.12, che disciplina i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ha istituito l'Ufficio regionale per l'espletamento delle gare d'appalto di lavori (UREGA), e ha disposto, al comma 12, che: *“All'atto dell'accettazione dell'incarico ciascun componente delle sezioni presenta dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui alla legge 27 marzo 2001. n. 97”*.

Pertanto, l'inconferibilità dei componenti dei vari Uffici provinciali citati, applicabile sia ai dipendenti pubblici che agli eventuali esterni che ricoprono l'incarico, può farsi risalire ai casi previsti dal comma 1 dell'art. 3 della legge 97/2001¹.

Il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 contiene la nuova disciplina sulle inconferibilità e incompatibilità dell'incarico presso le pubbliche amministrazioni (applicabile anche alle regioni a statuto speciale²) e stabilisce che gli incarichi nelle pubbliche amministrazioni non possono essere conferiti *“A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale”* che riporta i reati contro la pubblica amministrazione³.

¹ 1. Salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'*articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383*, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, può procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza (3).

² Cfr Art. 22 comma 1 D.Lgs. 39/2013 (Prevalenza su diverse disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità) 1. Le disposizioni del presente decreto recano norme di attuazione degli articoli 54 e 97 della Costituzione e prevalgono sulle diverse disposizioni di legge regionale, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e presso gli enti privati in controllo pubblico.

³ Cfr art. 3 D.Lgs. 39/2013 (Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione).



Pertanto, le limitazioni introdotte dalla legge riguardano soltanto i soggetti che siano stati condannati, ancorché in maniera non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione.

Tuttavia, ed indipendentemente dalla natura del reato consumato (che, nel caso specifico esula comunque da quelli cui la normativa sopra richiamata si riferisce), non può non rilevarsi come, nella fattispecie oggetto di consultazione, sembri mancare anche l'elemento

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. È in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.

5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.




dirimente della sentenza di condanna, essendo stato il relativo decreto, da quanto riferito da codesto Dipartimento, sospeso a seguito di relativa opposizione.


Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, ogni valutazione va rimessa alla discrezionalità di codesto Dipartimento che, effettuati gli idonei accertamenti, potrà legare la propria scelta a ragioni di opportunità e cautela, in attesa della definizione del procedimento penale.

Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Michele Cassata


Il dirigente avvocato Anna Maria La Vecchia




AVVOCATO GENERALE
(Gianluigi M. Amico)
